

INFORMACISL

Unione Sindacale Territoriale - Bergamo

novembre 07 – Anno 5 n. 18

A cura dell'Ufficio Tecnico Sindacale

IL PROTOCOLLO DEL 23 LUGLIO 2007 APPROVATO DALLA CAMERA

Nella giornata di ieri la Camera dei Deputati ha approvato in prima lettura il Disegno di legge di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007, sottoscritto dal Governo con le parti sociali.

Il D.D.L. passa ora al Senato per l'esame, che avverrà in aula nei giorni successivi al S. Natale. Considerato che l'approvazione definitiva dovrebbe avvenire entro il 31 dicembre 2007, si può facilmente prevedere che il testo licenziato dalla Camera non sarà più modificato.

Il nuovo testo parlamentare contiene alcune modifiche rispetto a quello concordato tra le parti sociali ed il Governo lo scorso 17 ottobre, che non ne travisano il contenuto, ma che introducono novità, anche interessanti su alcuni aspetti specifici.

1) MANTENIMENTO DEI REQUISITI "DINI" PER I LAVORATORI IN MOBILITA'

Il Protocollo del 23 luglio prevedeva la possibilità per 5.000 lavoratori di accedere alla pensione di anzianità con le norme della legge "Dini", se questi maturano i requisiti per il pensionamento durante il periodo di godimento dell'indennità di mobilità, nel caso in cui siano licenziati sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 15 luglio 2007.

Nel testo originario questa possibilità era riservata ai lavoratori licenziati da aziende del Mezzogiorno. La Camera dei Deputati ha esteso tale diritto ai lavoratori licenziati su tutto il territorio nazionale (non si riferisce solamente all'art. 7, c. 2 della L. 223/91, ma anche al c. 1).

2) SANZIONI IN CASO DI FALSE DICHIARAZIONI DI LAVORO USURANTE

In tema di lavoro usurante, il testo della Camera dei Deputati conferma l'accordo tra Governo, Sindacati e Confindustria senza le modifiche proposte nel dibattito parlamentare.

Unica novità riguarda le sanzioni previste in caso di omessa o falsa certificazione da parte dei datori di lavoro in materia di organizzazione e orario di lavoro, necessaria per accedere al pensionamento anticipato previsto per le "catene di montaggio" e per i lavoratori notturni.

3) ARMONIZZAZIONE ETA' PENSIONABILE

I decreti delegati, previsti in materia di armonizzazione dell'età pensionabile tra i vari fondi pensionistici esistenti, conterranno norme anche per le Forze armate e le varie Polizie, tenendo presente la specificità dei relativi comparti, la condizione militare e la trasformazione ordinamentale in atto nelle Forze armate.

4) FINANZIAMENTI ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Per il finanziamento delle attività di formazione professionale è previsto un aumento degli stanziamenti per gli anni 2008 e 2009 di 10 milioni.

5) CONTRATTO A TERMINE

In materia di contratti a tempo determinato, il testo parlamentare ha precisato alcuni principi già contenuti nell'accordo del 23 luglio, introducendo alcune modifiche al D.Lgs. 368/01, in particolare:

- Si conferma l'affermazione di principio che il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato.
- Dopo di avere affermato che, qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato, si precisa che il calcolo dei 36 mesi deve essere fatto tenendo conto dei periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro.
- In deroga a quanto sopra, può essere concordata una proroga, sottoscritta presso la Direzione Provinciale del Lavoro. Il nuovo testo prevede che la durata di questa proroga possa essere decisa da un avviso comune, concordato tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

6) CONTRATTO A TEMPO PARZIALE

La nuova legge introduce novità molto interessanti in materia di diritti nel contratto a tempo parziale, come modifica della legge in materia (D.Lgs. 61/2000). In particolare:

- L'esercizio, ove previsto dai contratti collettivi, da parte del datore di lavoro del potere di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa o di modificarne la collocazione temporale, comporta in favore del prestatore di lavoro un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi ed il diritto a specifiche compensazioni, nella misura e nelle forme fissate dai contratti collettivi.
- I lavoratori pubblici e privati affetti da patologie oncologiche hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale.
- La legge introduce alcuni casi in cui è riconosciuta la priorità alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale:
 - in caso di patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore;
 - nel caso in cui il lavoratore assista una persona convivente a cui sia stata riconosciuta la legge 104/92, una percentuale di invalidità pari al 100 per cento e che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;

- in caso di richiesta da parte di un lavoratore con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap ex-legge 104/92 senza limiti di età.

7) ABOLIZIONE STAFF-LEASING

E' abolito il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato (il cosiddetto staff-leasing), previsto dal D.Lgs. 276/03.

8) CONTRATTI DI LAVORO DISCONTINUO NEL TURISMO E SPETTACOLO

- ❑ Come previsto dal Protocollo del 23 luglio 2007, è stato abolito il contratto di lavoro intermittente.
- ❑ Per contrastare il possibile ricorso al lavoro nero e per sopperire alle necessità di lavoro discontinuo nei settori del turismo e dello spettacolo, i relativi contratti collettivi possono prevedere la stipula di specifici rapporti di lavoro per lavori durante il fine settimana, nelle festività, nei periodi di vacanze scolastiche e per ulteriori casi, compreso quello per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, già previsto dal D.Lgs. 368/01.
- ❑ I contratti devono disciplinare le condizioni della prestazione, il trattamento economico e l'eventuale indennità di disponibilità.

9) PENSIONE COMPLEMENTARE ALLE CASALINGHE

Per le casalinghe, la legge rilancia la possibilità di costituire una pensione complementare attraverso abbuoni accantonati a seguito di acquisti effettuati tramite moneta elettronica o altro mezzo di pagamento presso centri vendita convenzionati.

10) MATERNITA' ALLE LAVORATRICI PARASUBORDINATE

La Finanziaria 2007, nell'estendere alle lavoratrici parasubordinate la maternità anticipata, aveva escluso l'applicazione dell'articolo 7 del T.U. sulla maternità e paternità. La legge in esame estende a queste lavoratrici il divieto di adibire le donne in stato di gravidanza ad alcuni lavori, dando loro la possibilità o di essere spostate ad altre mansioni o di ricevere immediatamente l'indennità di maternità.